



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Silvia Albano ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.**

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 67265/2014 promossa da:

.... , nato in MALI, il 07/10/1985 (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. FLORA SERENA CASTELLI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Trionfale n. 65;

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA**

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 29 ottobre 2014 LAMIN DIARRA , cittadino del Mali, ha impugnato il provvedimento emesso il 28 luglio 2014 e notificato l'8 ottobre 2014 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, trasmettendo gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra “è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”;

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato che era originario della città di Gao, nel nord del paese; che nel maggio 2012 era stato costretto, insieme al fratello, a seguire i ribelli che rastrellavano i giovani casa per casa per arruolarli; che era riuscito a fuggire ed aveva lasciato il paese; che aveva appreso da sua madre del saccheggio della sua casa e della morte del fratello; che non poteva tornare nel suo paese perché la situazione era insicura.

In tale contesto non può essere accolta la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento dello status di rifugiato non risultando neppure allegare situazioni di potenziale persecuzione riconducibili alla previsione di cui sopra.

In effetti le stesse dichiarazioni rese dal richiedente non consentono di ritenere che la propria situazione rientri tra quelle previste dalla Convenzione di Ginevra. Non

può, quindi, essere accolta la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento dello status di rifugiato non risultando oggettivamente dimostrata, né risultando offerti adeguati elementi che avvalorino la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

Nel caso in cui non siano allegati e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

Ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta *“al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...”*.

Il racconto del richiedente è coerente, privo di contraddizioni e trova riscontro nella situazione del paese, anche in relazione all'episodio narrato, quale si ricava dalle più accreditate fonti internazionali.

La Commissione Territoriale nel suo provvedimento da atto che il ricorrente è credibile, ha dimostrato di conoscere la sua città, è stato preciso nell'individuare fatti e date, quale quella della presa di possesso della sua città da parte delle truppe ribelli, ma non ha concesso la protezione sussidiaria per l'asserito miglioramento della situazione politica e delle condizioni di sicurezza in Mali.

Con il comunicato del gennaio 2014 (intitolato POSIZIONE UNHCR SUI RIMPATRI IN MALI – AGGIORNAMENTO I) – l'UNHCR dava atto del sostanziale miglioramento della situazione generale del paese evidenziando quanto segue: *“Il 18 giugno 2013, il Governo del Mali, il Movimento nazionale di liberazione dell'Azawad (MNLA) e l'Alto Consiglio per la liberazione dell'Azawad hanno firmato un accordo preliminare di pace, a Ouagadougou in Burkina Faso, disponendo un immediato cessate il fuoco, il ritiro dell'esercito maliano, ed il graduale reinsediamento delle istituzioni governative nella regione di Kidal. Questa evoluzione della situazione in Mali è stata accolta come un importante progresso nel dialogo politico tra i vari gruppi ribelli ed il governo; Le elezioni presidenziali del Mali tenutesi il 28 luglio ed il successivo ballottaggio del giorno 11 agosto 2013 (nell'ambito dei quali l'UNHCR ha garantito supporto ai rifugiati maliani nell'esprimere il proprio voto pur trovandosi fuori dal Paese) sono stati generalmente considerati come eventi positivi e come un utile tassello del processo di riconciliazione e normalizzazione. Le elezioni legislative, svoltesi in due turni a novembre ed a dicembre 2013, hanno ulteriormente consolidato questo trend”; “Nel contesto di tali miglioramenti della situazione politica e delle condizioni di sicurezza in Mali, a partire da aprile 2013 sono iniziati ritorni spontanei di gruppi di rifugiati maliani dai Paesi limitrofi, sebbene i numeri complessivi non siano noti. Il ritorno di rifugiati, così come di persone internamente sfollate, sta avvenendo principalmente verso aree delle regioni di Timbuktu e Gao”; “Tuttavia bisogna ri-*

levare che nonostante i ritorni spontanei nell'arco degli ultimi sei mesi verso la suddetta regione, in particolare verso le province di Timbuktu e Gao, **la situazione nel Nord del Paese rimane instabile. Continuano, infatti, a registrarsi gravi incidenti e violazioni dei diritti umani, tra cui ritorsioni contro coloro che hanno fatto ritorno nel Paese e non solo. Numerosi attacchi testimoniano la perdurante esigenza di estrema vigilanza. Molte c.d. "milizie di autodifesa", costituite nel 2012 in opposizione ai gruppi armati separatisti e/o islamisti ed operanti al di fuori del sistema di sicurezza a controllo statale, sono tuttora attive nel Nord del Mali. E' documentato che alcune di queste milizie hanno compiuto gravi violazioni di diritti umani. "Inoltre, le condizioni socio-economiche in alcune aree del Nord del Mali non sono ancora state riportate alla situazione antecedente il conflitto. Infrastrutture ed accesso ai servizi primari sono ben lontani dall'essere ripristinati: questo determina la perdurante dipendenza della popolazione locale dagli aiuti umanitari. L'UNHCR, pertanto, ritiene che la situazione non consenta ancora rimpatri sostenibili in condizioni di sicurezza e dignità delle persone."**; **"La situazione a Kidal e nei dintorni risulta particolarmente preoccupante, anche per la presenza di un'ampia pluralità di soggetti armati tra cui gli eserciti maliano e francese, i contingenti MINUSMA e le truppe MNLA. Quest'ultimo si trova confinato nelle proprie caserme ma non è disarmato. Nessun meccanismo che garantisca l'applicazione della legge è operativo in quest'area"**; **"Alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali, l'UNHCR non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque. Rispetto a chiunque provenga dal Sud del Mali e tuttora chieda protezione internazionale in base a specifici motivi individuali, l'UNHCR ritiene che la relativa istanza debba essere valutata secondo le procedure di asilo in vigore prendendo in considerazione le circostanze individuali del caso; con la precisazione che la parte meridionale del Mali comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale)"; **"Pertanto, l'UNHCR rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso il Nord del Mali, e ritiene che di norma per le persone provenienti dal Nord del Mali non sia ragionevole prospettare alcuna alternativa di spostamento o ricollocamento interno nell'area meridionale del Paese, dal momento che molti di loro verrebbero nuovamente a trovarsi in condizioni di sfollamento. L'UNHCR ritiene che l'attuale situazione in Mali non giustifichi la cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1C(5) della Convenzione del 1951."****

Dal gennaio 2014 la situazione nel Nord del Mali non appare migliorata.

Il sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Affari Esteri riporta: "In ragione della conclamata ed attiva presenza di gruppi terroristi e delle conseguenti minacce all'incolumità di cittadini occidentali, sono assolutamente da evitare viaggi nel Paese. Il Mali attraversa inoltre una delicata fase di stabilizzazione post-conflitto ed è teatro di una missione militare internazionale sotto egida ONU. Le Autorità maliane stanno gradualmente, e non senza difficoltà, reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuktu), rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al narco-traffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano comunque tuttora attivi). Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Kidal e Menaka. Dato tale quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, nonché la costante, concreta minaccia di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako (nella notte del 7 marzo 2015,

un attentato in un bar frequentato anche da stranieri ha provocato morti e feriti), è pertanto da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale...”

Non vi è dubbio, pertanto, che sussistano le condizioni per riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria in considerazione della situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata, che mette a serio rischio anche la popolazione civile, presente in particolare nel nord del paese.

Tenuto conto dell’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l’art.702 bis c.p.c, così dispone:

rigetta il ricorso

riconosce a .... la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 28/07/2015

IL GIUDICE  
Silvia Albano